



Diagnosi omessa per malattia asintomatica: assolto il medico

Data 27 aprile 2014
Categoria medicina_legale

Confermata dalla Cassazione una regola di buon senso: il medico non è superman, e se la malattia è asintomatica non può essere riconosciuta una responsabilità professionale (Cassazione, sez. III Civile, 31 maggio 2013 – 16 gennaio 2014, n.750)

L'evento è senza dubbio doloroso, di quelli che lasciano il segno: un bambino affetto da una forma lievemente febbrile iniziata con cefalea e poi episodi di vomito e curato dal medico di famiglia con antipiretici, decedeva in seguito (come accertato successivamente) per broncopneumite.

I genitori citavano in Tribunale il medico sostenendo che egli avesse commesso un errore diagnostico e terapeutico senza approfondire con esami più specifici. Sebbene il GIP avesse emanato un decreto di archiviazione nei confronti del medico, ritenuto incolpevole, il giudice di primo grado aveva ritenuto di dover disporre una CTU.

Il CTU (Consulente d'Ufficio) confermava l'assenza di qualsiasi responsabilità professionale del sanitario anche perché non vi era alcun nesso causale tra la condotta del sanitario e l'evento morte.

I genitori ricorrevano in appello, ma anche in questa sede la domanda di risarcimento veniva respinta. Veniva quindi avanzato ricorso in Cassazione.

La Corte riteneva di non poter accogliere l'istanza dei genitori in quanto basata essenzialmente sulla richiesta di rivalutazione delle circostanze di fatto. Come è noto la Cassazione si pronuncia su principi di diritto e non può né deve sindacare i fatti, ormai stabiliti nei precedenti gradi di giudizio.

Per questa ragione la Corte rigettava il ricorso ritenendo che la conclusione a cui era giunta la Corte d'Appello (sulla base dei fatti accertati sia in sede penale che dalla CTU civile) era esatta cioè non vi era alcun nesso causale tra la condotta del medico e l'evento morte.

Daniele Zamperini